



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **6 maggio 2019**

Sanzioni elevate per retribuzioni pagate in contanti.

Sanzione pari a 1.666,66 euro per ogni mese.

Come noto **dal 1° luglio 2018** i dipendenti devono essere retribuiti con **mezzi di pagamento tracciabili**. Nello specifico i pagamenti possono avvenire:

tramite bonifico sul conto comunicato dal lavoratore;

tramite strumenti di pagamento elettronico;

mediante emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a suo delegato;

infine corrispondendo per contanti ma presso lo sportello ove il datore di lavoro ha aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento.

Nella normativa sono compresi tutti i contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. a prescindere alla durata e dalla modalità. Le uniche esclusioni riguardano i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, i rapporti di lavoro domestico, i rapporti derivanti da borse di studio, tirocini, o di natura occasionale autonoma.

La norma è stata introdotta **dall'art. 1, comma 910, L. 205/2017** e, nel caso, non si provveda secondo la disposizione la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria è stata individuata dal successivo **comma 913**, in una somma da 1.000 a 5.000 euro con natura di non diffidabilità, pertanto in concreto la sanzione **sarà di € 1.666,66 per ogni mese**.

Si precisa che il disposto vale per le somme erogate ed identificate come retribuzione, l'obbligo di tracciabilità non si manifesta per la corresponsione di somme dovute a titolo diverso (es. anticipi spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc.)